



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

(oggetto della convenzione)

L'Ente intendendo con questo contribuire all'acquisizione di conoscenze ed esperienze pratiche connesse alla formazione degli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, si impegna, senza oneri per l'Università salvo quanto previsto al successivo art. 9, a far partecipare alle proprie attività, ai fini della necessaria esperienza pratico-applicativa, gli studenti iscritti ai Corsi di Studio della suddetta Università.

ART. 2

(modalità del tirocinio)

Le Parti si impegnano a concordare il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi, sulla base dell'effettiva disponibilità di figure professionali che possono assumere la funzione di tutor, e delle finalità didattiche.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998, gli enti ospitanti possono accogliere tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Non è ammessa la possibilità di effettuare tirocini presso Enti/Aziende il cui titolare/rappresentante legale/direttore tecnico/socio/socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al 4° grado con l'aspirante tirocinante.

Non è inoltre possibile effettuare il tirocinio in Enti/Aziende presso i quali il tirocinante abbia in corso altre attività di praticantato, stage, apprendistato o assimilabili.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

ART. 3

(finalità e contenuti del tirocinio)

L'accesso alle strutture dell'ente, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto Formativo di tirocinio di cui al successivo art. 4. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Allo studente verrà rilasciato, dai competenti uffici dell'Università, un libretto-diario nel quale il tutor dell'Ente attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

ART. 4

(progetto formativo)

1. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) i dati anagrafici del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor dell'Università, del responsabile e del tutor dell'ente;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che possono arricchire il tirocinante;
 - d) indicazione dei tempi di presenza nell'ente;
 - e) le sedi presso cui si svolge il tirocinio;
 - f) estremi identificativi della copertura assicurativa.

ART. 5

(compiti dell'Ente)

- L'Ente si impegna a far svolgere i tirocini, per gli studenti dei diversi Corsi di Studio, mettendo a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del tirocinio e a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

- L'Ente è tenuto ad affidare a propri dipendenti o collaboratori, con competenze specialistiche di settore e responsabilità, mansioni di tutorato nei confronti degli studenti ammessi come tirocinanti.
- Il tutor dell'Ente si impegna a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, il libretto diario regolarmente rilasciato dall'Università.
- Al termine del tirocinio, l'Ente rilascia al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.
- In nessun caso l'ente utilizza il tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico.

ART. 6

(compiti dell'Università)

L'Università:

- garantisce la necessaria copertura assicurativa di cui al successivo art. 9;
- nomina un tutor interno alla struttura universitaria che, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, indirizzerà il lavoro di tirocinio e manterrà i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti.

ART. 7

(compiti del tirocinante)

Il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni di entrambi i tutor e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti con cui viene in contatto e comunque con tutte le notizie relative all'ente conosciute sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso;
- rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

- compilare giornalmente il proprio registro presenze e redigere una relazione finale sull'attività svolta da consegnare all'Ufficio Tirocini dell'Università;
- compilare il libretto di tirocinio prima dell'inizio delle attività e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio;
- svolgere le attività definite nel contratto di tirocinio.

È consentita, per giustificati motivi, l'interruzione temporanea del tirocinio, previo accordo del tirocinante con l'ente e il consenso del tutor universitario. Il periodo di interruzione deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Tirocini dell'Università.

ART . 8

(inosservanze di cui all'art. 7)

In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo, qualora si verificano episodi di particolare gravità o nel caso in cui l'esperienza di tirocinio contrasti gravemente con le necessità organizzative dell'Ente, quest'ultimo, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può chiedere all'Università l'allontanamento definitivo dello studente.

L'Università da parte sua, si riserva in tali casi, di agire nei confronti del responsabile, con i mezzi previsti dalla legge, ivi comprese le sanzioni disciplinari di cui alla normativa vigente.

ART . 9

(copertura assicurativa)

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Le coperture assicurative riguardano le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'Università, facendo riferimento agli estremi identificativi delle assicurazioni stipulate dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

L'ente si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività e ad attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso lo studente provvederà, a suo carico, a presentare eventuale certificazione di idoneità sanitaria necessaria allo svolgimento delle attività formative.

ART. 10

(durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di un anno e verrà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi prima della data di scadenza.

ART. 11

(foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente ed esclusivo è quello di Roma.

ART. 12

(trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni in particolare il D. lgs. 196/03 sulla tutela della privacy e successive modificazioni. L'ente, inoltre, si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D. lgs. n. 196 del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

30/06/2003). L'ente sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Tutta la documentazione relativa agli atti inerenti al tirocinio è depositata presso l'ufficio Tirocinio e/o presso l'archivio dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

ART. 13

(norme finali)

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L.196/97 non sarà in alcun caso considerato né esplicitazione di rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Conseguentemente dette attività non saranno soggette né a forme retributive né a contributi previdenziali e assistenziali. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui all'art. 1.

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, ___/___/___

Timbro e firma dell'Università





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Timbro e firma del soggetto ospitante

